

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA**

**Procedimento di Composizione
della Crisi da Sovraindebitamento**

n. 8/2024

**ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE e RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

ex artt. 67 e ss. del C.C.I.I.

DEBITORI

PIPOLI PIETRO, nato a Foggia l'8/12/1978, C.F. PPL PTR 78T08 D643Z, e
PIETRADURA ANNALISA, nata a Foggia il 6/08/1982, C.F: PTD NLS 82M46 D643W,
entrambi residenti in Foggia alla Via delle Grazie n. 4, ed assistiti dall'**Avv. Sergio
Cusmai**, C.F. CSM SRG 77D13 E885A, con Studio in Manfredonia (FG) alla Via
Campanile n. 49, tel e fax 0884913365, pec: cusmai.sergio@avvocati-foggia.legalmail.it.

GESTORE

Avv. Pierpaolo Magistro, C.F. MGS PPL 76M24 D643Q, con Studio in Foggia al Corso
Benedetto Cairoli n. 37, telefax 0881.723208 e 0881.708959, posta elettronica certificata:
magistro.pierpaolo@avvocatifoggia.legalmail.it.

INDICE

1. Dichiarazioni preliminari, 3
 - 1.1.Premessa, 3
 - 1.2.Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato, 3
 - 1.3.Preliminari considerazioni sul ricorso, 4
 - 1.4.Individuazione dell'istituto giuridico inerente al caso, 5
 2. Valutazione della completezza e della attendibilità della documentazione depositata con la domanda, 6
 - 2.1.Anagrafica, 6
 - 2.2.Occupazione, 7
 - 2.3.Creditoria, 7
 - 2.4.Patrimonio mobiliare e immobiliare, 11
 - 2.5.Spese familiari, 13
 - 2.6.Attività di verifica da parte dell'OCC della documentazione depositata e ricostruita, 14
 - 2.7.Verifica della sussistenza dei presupposti ex art. 67 e ss. CCII, 16
 3. Indicazione delle cause dell'indebitamento, diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni, 17
 4. Esposizione delle ragioni della incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, 21
 5. Verifica del merito creditizio del debitore, anche da parte dei soggetti finanziatori, 22
 6. Indicazione presunta delle spese di procedura, 25
 7. Valutazione del piano – attendibilità e fattibilità, 26
 8. Analisi del piano, 29
 9. Conclusioni, 35
- ALLEGATI, 37**

1. DICHIARAZIONI PRELIMINARI

1.1. *Premessa.*

Il sottoscritto, Avv. Pierpaolo Magistro, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Foggia, come innanzi, è stato nominato in data 17/06/2024 dall'O.C.C. – Ordine degli Avvocati di Foggia (**All. 1**), quale professionista incaricato per assistere il debitore nella predisposizione del ricorso ex art. 67 CCII e ss. e per valutare la fondatezza della istanza di ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento presentata in data 11/06/2024 (**All. 2**) dai coniugi, sigg.ri Pipoli Pietro (CF PPL PTR 78T08 D643Z) e Pietradura Annalisa (CF PTR NLS 82M46 D643W), residenti in Foggia alla Via delle Grazie n. 4, rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Cusmai (CF CSM SRG 77D13 E885A), e domiciliati presso e nel suo Studio in Manfredonia alla Via Campanile n. 49 (tel. e fax 0884913362, pec: cusmai.sergio@avvocatifoggia.legalmail.it), d'ora in poi anche solo "debitori" o "ricorrenti".

1.2. *Dichiarazione di terzietà ed indipendenza*

Il sottoscritto in data 20/06/2024 accettava l'incarico conferito quale gestore della crisi e dichiarava contestualmente:

- di non essere legato/a al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a o condannato/a ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica;
- di non essere legato/a al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere neanche prestato, per il tramite di soggetti con i quali è unito in

associazione professionale, negli ultimi 5 anni, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore;

- che l'attività svolta rientra nelle garanzie previste dalla polizza professionale;

- che il compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui agli articoli da 14 a 18 del D.M. 202/2014 che disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'O.C.C. (così come previsto dal regolamento dell'O.C.C.). Ai fini della predisposizione del piano della ristrutturazione dei debiti del Consumatore, nonché della relativa Relazione particolareggiata, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, l'OCC ha determinato il compenso in € 3.050,51, oltre Cassa Avvocati al 4% per € 122,02 ed IVA al 22% per € 697,95, e così per totali € 3.870,48, regolarmente e preventivamente sottoscritto per accettazione dai debitori **(All. 3)**.

1.3. Preliminari considerazioni sul ricorso

Il sottoscritto ha altresì verificato il ricorso per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato, proposto dai coniugi conviventi (art. 66 CCII) , predisposto ex artt. 67 e ss. C.C.I.I. **(All. 4)**, dopo la richiesta di nomina del gestore della crisi.

Ricorso che è corredato della seguente documentazione:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- consistenza e composizione del patrimonio (elenco dei beni di proprietà mobili ed immobili);
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- autocertificazione dello stato di famiglia integrale del 23/05/2024, dell'atto di matrimonio e del regime patrimoniale adottato;
- storico occupazionale ed elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al relativo mantenimento;
- relazione di parte sulle condizioni economiche generali della famiglia e sugli eventi che

hanno determinato il sovraindebitamento.

Nell'ambito del ricorso proposto è puntualmente dedotto che gli istanti sono "consumatori" (ossia "persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se soci di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"), che si trovano in situazione di sovraindebitamento, come definito dall'art. 2 comma 1, lett. c) CCII, ossia in uno *stato di crisi* ("lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si rende manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi") o di *insolvenza* ("lo stato del debitore che si manifesta inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni") *del consumatore...*.

La domanda è proposta quali familiari conviventi il cui sovraindebitamento ha, peraltro, origini parzialmente comuni.

La rilevante difficoltà ad adempiere alle obbligazioni assunte o la definitiva incapacità di adempierle regolarmente è dimostrata dal fatto che, come verrà in seguito meglio dettagliato, anche in relazione alle cause dell'indebitamento, i flussi reddituali alla data della presentazione del ricorso, attuali e prospettici non sono sufficienti a far fronte alla restituzione dell'indebitamento.

1.4. Individuazione dell'istituto giuridico inerente al caso

Prima facie, può legittimamente ritenersi che lo strumento più idoneo, tra quelli previsti dal C.C.I.I., a comporre la crisi da sovraindebitamento esposta nel ricorso, sia il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. A tal proposito è necessario precisare che l'indebitamento dei ricorrenti, che ha parziale origine comune, è rappresentato da crediti finanziari (mutuo ipotecario e prestiti successivi) di cui più ampiamente verrà fornito dettaglio nel seguito della presente relazione.

Strumento cui potrà agevolmente accedersi anche in considerazione del fatto che, all'esito delle prime valutazioni svolte, non risulta che sussistano le condizioni

soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII, I comma: i ricorrenti non sono stati già esdebitati nei precedenti cinque anni, né hanno beneficiato della esdebitazione per due volte, né hanno determinato con mala fede o colpa grave o frode la situazione di sovraindebitamento.

* * *

Tutto ciò premesso e verificato, il sottoscritto relaziona ex art. 68 CCII, comma II, così come di seguito.

* * *

2. VALUTAZIONE DELLA COMPLETEZZA E DELLA ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA CON LA DOMANDA

La documentazione fornita dai ricorrenti ha consentito di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale.

Il gestore attraverso accessi effettuati alle diverse banche dati ha potuto altresì riscontrare che la documentazione depositata risulta attendibile. Gli esiti delle ricerche presso l'ADE e le banche dati della Centrale Rischi della Banca d'Italia e CRIF, non rilevano anomalie o elementi diversi da quelle esposte dai proponenti.

Dall'analisi del cassetto fiscale cui è stata data autorizzazione al Gestore, alla data del verbale di interrogatorio, non emergono comunicazioni d'irregolarità così come nei dati di registro non risultano stipulati atti negli ultimi cinque anni estranei a quanto dichiarato dal debitore nel verbale di interrogatorio.

Di seguito si riportano le specifiche per i singoli gruppi di dati raccolti.

2.1. ANAGRAFICA RICORRENTI

PIPOLI PIETRO, nato a Foggia l'8/12/1978, C.F. PPL PTR 78T08 D643Z, e **PIETRADURA ANNALISA**, nata a Foggia il 6/08/1982, C.F: PTD NLS 82M46 D643W, entrambi residenti in Foggia alla Via delle Grazie n. 4 (**All. 5**, doc. id.).

I ricorrenti sono coniugi conviventi, sposati in Foggia in data 20/06/2013, la cui famiglia

si compone anche di due figlie minori: [REDACTED]

2.2. OCCUPAZIONE RICORRENTI

I ricorrenti sono occupati.

Il **sig. Pipoli** è attualmente assunto con contratto a tempo indeterminato, a far tempo dal 30/03/2023, presso la KHEMVADERO S.r.l., corrente in Foggia alla Strada Statale 16, km 686+200, CF e PIVA 04037690718, con **stipendio medio netto mensile di circa € 1.500,00 (All. 9).**

La **sig.ra Pietradura**, invece, è attualmente assunta in proroga con contratto a tempo determinato ex D.Lgs. 81/05 (a far tempo dal 24/04/2024) presso lo Store Timberland del centro commerciale "Grandapulìa", con contratto sottoscritto il 23/04/2024 con la MDS 2004 S.r.l., corrente in Roma alla Via A.G. Eiffel n. 1, CF e PIVA 07929481005, con **stipendio medio netto mensile di circa € 600,00 (All. 10).**

2.3. CREDITORI

Segue l'elenco dei creditori, con l'indicazione del credito e delle rispettive ed eventuali cause di prelazione, così come dagli stessi precisati a seguito di apposita istanza del sottoscritto.

Laddove il creditore specifico non ha provveduto a riscontrare la richiesta inoltrata di precisazione del credito, viene indicato un importo pari a quello risultante dagli estratti conto e dalla documentazione fornita dai ricorrenti.

Fatta salva ogni eventuale integrazione e modifica in rettifica.

Creditori ed Importo precisato			
Creditore	Debitore	Prelazione	€/Importo
1 - BNL SpA	Coniugi	Ipoteca I°	183.967,32

2 – ADER	Pipoli	Priv. gen. mob.	2.992,52
3 - Regione	Pipoli	Priv. gen. mob.	970,10
4 – Comune FG	Coniugi	Priv. gen. mob.	1.840,00
5 – INPS	Pipoli	Priv. gen. mob.	508,50
6 – ADER	Coniugi	Chirografario	1.745,03
7 – KRUK Italia Srl	Pietradura	Chirografario	3.057,44
8 - KRUK Italia Srl	Coniugi	Chirografario	26.359,23

Credito complessivo per classi	
Ipotecario	€ 183.967,32
Privilegiato	€ 6.311,12
Chirografario	€ 31.161,70
TOTALE	€ 221.440,14

1. Banca Nazionale del Lavoro

Il credito sorge da mutuo ipotecario cointestato del 28.10.2009, nn. [REDACTED] Rep./Racc. di originari euro 136.000,00 (**All. 11**), assistito da garanzia reale iscritta in primo grado sull'unico immobile di proprietà dei coniugi (ipoteca del 30/01/2009, nn. [REDACTED] R.G./R.P.), acquistato proprio in virtù di ridetto mutuo.

Il rapporto vede risolversi causa inadempimento dei ricorrenti (per le ragioni di cui si dirà in seguito), i quali si vedono notificare dapprima atto di precetto, in data 23.10.2021 (**All. 12**) e successivamente atto di pignoramento immobiliare (**All. 13**), da cui origina – poi - la procedura espropriativa n. 45/2022 RGEs, iscritta presso il Tribunale di Foggia. Nell'ambito della procedura espropriativa de qua l'immobile di proprietà viene valutato in € 75.000,00 (**All. 14**) e fissata la prima asta al 1°/10/2024 (**All. 14-bis**).

La BNL ha precisato il proprio credito, quanto a capitale ed interessi maturati al 1°/07/2024, nella misura complessiva sopra indicata di € 183.967,32 (**All. 15**), corredata

da ampia documentazione giustificativa (contratto di mutuo, precetto, pignoramento, saldaconto (All. 16), note spese dei procedimenti definiti e pendenti, spese giudiziali sostenute per perizie, deleghe e custodie (All.ti 17-18-19-20), a mezzo della quale precisa ulteriore credito a titolo di spese e competenze legali, sino alla concorrenza della maggior somma di € 198.960,09, di cui: in prededuzione € 4.128,87 per le spese di procedura sostenute nel giudizio di esecuzione ed € 5.616,81, per le spese legali ulteriori e le spese vive sostenute nel giudizio di esecuzione nonché per le spese legali di questa procedura; € 5.038,34, in via chirografaria, per le spese legali liquidate con ordinanza 4.11.24 nel giudizio, in fase cautelare, di opposizione alla esecuzione; € 208,75, per la registrazione della detta ordinanza.

I ricorrenti però ne contestano l'esatto ammontare.

Ritengono che dalla mancata analitica indicazione delle voci singole che concorrono a comporre il totale non si evince la legittimità della pretesa avanzata (ad esempio, quali e quante le somme richieste a titolo di interessi convenzionali e di mora; cfr. saldaconto (All. 16); soprattutto in considerazione delle diverse somme precettate.

Peraltro, risulterebbero richieste somme non dovute, quali quelle richieste dal difensore della banca per la presente procedura, e quali quelle richieste per procedimenti che non sembrano siano a carico dei ricorrenti (cfr. All. 17 – proc. Es. n. rg. 112/23?).

2 e 6. Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione

Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'ente di riscossione risulta debitore il solo Pipoli. In particolare, come da precisazione credito (All. 21-22-23), trattasi di crediti per mancata corresponsione tributi vari ed accessori (Tari, Bolli auto, Addizionali comunali e regionali, sanzioni): Totale privilegiato € 2.992,52; Totale chirografario € 1.745,03; Totale generale € 4.737,55.

3. Regione Puglia

Il sig. Pipoli ha altresì maturato l'ulteriore debito nei confronti della Regione per

mancato versamento della tassa automobilistica per gli anni dal 2018 al 2023, per totali € 970,08 (All. 24) di cui:

- a. Autovettura Targata [REDACTED]: € 237,36 * 3 = € 712,08;
- b. Autovettura Targata [REDACTED]: € 129,00 * 2 = € 258,00.

4. Comune di Foggia

L'esposizione nei confronti del Comune consta di crediti per mancato versamento di TARI dal 2019 al 2023 (All. 25), per € 1.840,00.

5. INPS

Il credito indicato, è riferibile al solo sig. Pipoli e consta di un residuo credito di euro 508,50 per recupero indebito "RI [REDACTED]" motivato da "percezione non dovuta di NASPI", per l'anno 2016 (All. 26).

7. KRUK Italia Srl (tramite la mandataria KRUK Investimenti Srl)

Il credito di cui allo specifico accapo è riferibile alla sola sig.ra Pietradura.

Origina da contratto di finanziamento personale UNICREDIT di polizza assicurativa sottoscritta a garanzia di un prestito personale UNICREDIT del 2016, cointestato ai coniugi, n. [REDACTED] dell'11/02/2016, per € 33.264,08 (All. 27), di cui appresso.

L'importo precisato è composto per € 2.543,70 di sorte capitale e per € 513,74 di non meglio precisate spese legali (All. 28).

Credito, quindi, sorto in capo ad Unicredit e poi oggetto di cessione pro soluto a giugno del 2021 (Cfr. CR e CRIF in allegato), in favore di essa Kruk Italia srl.

La KRUK e la Pietradura ebbero a negoziare anche un piano di rientro dilazionato, n. [REDACTED], NDG [REDACTED], del 9/11/2021 (All. 29), per complessivi € 3.617,90, che purtroppo non è stato possibile onorare; da cui la residua esposizione.

8. KRUK Italia Srl (tramite la mandataria KRUK Investimenti Srl)

Il credito di cui allo specifico accapo è riferibile ad entrambi i coniugi, ed è relativo ad un contratto di finanziamento personale UNICREDIT, n. ██████ dell'11/02/2016, per complessivi € 33.264,08 (All. 27), contratto per il consolidamento di tre precedenti rapporti, ivi richiamati: 1. Compass n. ██████ di € 7.526,00; 2. Compass n. ██████ di € 4.272,47; 3. Agos Ducato n. ██████ di € 17.100,00.

Credito, quindi, sorto in capo ad Unicredit e poi oggetto di cessione pro soluto, a giugno del 2021 (Cfr. CR e CRIF in allegato), in favore di essa Kruk Italia srl.

La KRUK e i ricorrenti ebbero a negoziare anche un piano di rientro dilazionato, n. ██████, NDG ██████, del 4/07/2022 (All. 30), per complessivi € 26.218,23, che purtroppo non è stato possibile onorare; da cui la residua esposizione, cristallizzata nel Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Foggia n. 974/2022, n. 3158/2022 R.G. (All. 31), e come ivi complessivamente indicata in € 26.359,24, di cui € 25.451,73 per sorte capitale, € 145,00 per spese borsuali, € 762,50 per onorari ed accessori come per legge (Rsg, Cassa Avvocati ed IVA).

2.4. PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE

a. MOBILIARE

1. Dichiarazione dei redditi

<i>Anno di riferimento 2020 (All. 32)</i>			
	Reddito complessivo	Imposta Lorda	Media Mensile
Pipoli	23.233,00	5.629,00	1.467,00
Pietradura	6.626,00	1.486,00	428,33
<i>Anno di riferimento 2021 (All. 33)</i>			
	Reddito complessivo	Imposta lorda	Media mensile
Pipoli	18.127,00	4.113,00	1.167,83
Pietradura	801,00	147,00	54,50

<i>Anno di riferimento 2022 (All. 34)</i>			
	Reddito complessivo	Imposta lorda	Media mensile
Pipoli	28.021,00	6.665,00	1.779,66
Pietradura	3.968,00	875,00	257,75

2. Stipendi attuali

Pipoli: media € 1.500,00 (All. 9)

Pietradura: media € 600,00 (All. 10)

3. Assegno unico ed universale d.lgs. 230/2021

Variabile, di circa € 400,00 (All. 35 e 36)

4. Conti correnti e carte credito/debito

Pietradura:

- a. **Mediobanca Premier SpA** - conti [REDACTED], al 27/06/2024, il primo con saldo pari a zero ed il secondo con un saldo positivo di euro 133,76 (All. 37 e 38);
- b. **Carta di Credito Revolving Compass**, n. [REDACTED], con saldo al 30/06/2024 di € 56,43 (All. 39)

Pipoli:

Mooney SpA, Carta prepagata n. [REDACTED], e c/c n. [REDACTED], con saldo al 30/06/2024 di € 0,76 (All. 40)

Cointestato:

Banca Sella SpA, c/c n. [REDACTED], al 22/05/2024, con saldo di € 0,15 (All. 41).

5. Autovetture

I coniugi posseggono due autovetture, entrambe intestate al sig. Pipoli.

Sono automobili piuttosto datate, seppure funzionanti, che non hanno un valore complessivo superiore ad € 1.500,00:

a. Lancia Y, anno 2001, Tg. [REDACTED] (All. 42);

b. Ford S-Max, anno 2006, Tg. [REDACTED] (All. 43).

b. IMMOBILIARE

Non si registrano atti di straordinaria amministrazione e/o di disposizione del patrimonio compiuti negli ultimi 5 anni dai coniugi ricorrenti, come anche si evince dalla certificazione notarile depositata nella esecuzione n. 45/2022 RGEs. (All. 44).

Ciò posto, si segnala quanto segue.

L'unico immobile di proprietà, in comproprietà indivisa, per la quota di ½ ciascuno, è costituito dall'abitazione familiare, sita in Foggia alla Via delle Grazie n. 4, contraddistinta nel NCEU al [REDACTED], vani 4, con rendita catastale di Euro 309,87 (All. 44).

L'immobile è sottoposto a **pignoramento** da parte della Banca Nazionale del Lavoro, per le ragioni già innanzi specificate (All. 13).

Pende attualmente *esecuzione immobiliare dinanzi al Tribunale di Foggia, iscritta al n. 45/92022 R.G.Es.*, e per la quale risulta *già fissata la prima asta* alla data del 1°/10/2024, al *prezzo base di € 75.000,00*, con *offerta minima* ridotta del 25%, per *€ 56.250,00*.

Il valore di base dell'asta, corrisponde al valore di stima suggerito dal CTU nominato dal Tribunale, come da allegata perizia (All. 14).

L'immobile de quo è anche gravato da *ipoteca di primo grado* in favore della BNL SpA, iscritta il 30/01/2009 ai nn. [REDACTED] R.G./R.P., per € 272.000,00, a garanzia del rimborso di mutuo fondiario di € 136.000,00, per atto per notar Signore, nn. [REDACTED] Rep./Racc. del 28.01.2009 (All. 44).

2.5. SPESE FAMILIARI

Come innanzi precisato i ricorrenti sono occupati e, complessivamente, possono contare su di una **disponibilità economica mensile media di € 2.100,00** (che si eleva ad € 2.500,00 se si considera l'importo dell'assegno familiare mensile – All.ti 35 e 36, variabile).

Si ricorda che la famiglia si compone di 4 persone, di cui due bimbe di 7 e 4 anni, con conseguenti e rilevanti peculiari esigenze.

In relazione alle spese mensili correnti, necessarie al sostentamento del nucleo familiare, al fine di garantire ai suoi componenti un adeguato tenore di vita, i ricorrenti hanno dichiarato *una spesa media complessiva di circa € 1.600,00 (esatti 1.621,00; (All. 45)*, in linea con gli indici ISTAT ed i dati ISEE (i quali infatti attestano un monte spesa di circa 1.580,00, anche richiamati, ad esempio, nell'ambito delle specifiche norme di cui agli artt. 68 e 283 CCII (ci si riporta al modello di calcolo della capacità reddituale della famiglia allegato alla presente relazione -**All. 46**).

L'allegato prospetto (**All. 45**) elenca le singole voci di spesa, assolutamente ordinarie e non voluttuarie: alimentari, mediche, scolastiche infantili, condominiali, per utenze, di assicurazione e bollo auto, di carburante, per abbigliamento, cura della persona e sportive; così come documentate (**All.ti 47-48-49-50-51-52-53**).

2.6. ATTIVITÀ DI VERIFICA DA PARTE DELL'OCC DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA E RICOSTRUITA

All'esito del conferimento dell'incarico, e della sua accettazione, il sottoscritto ha preso visione del fascicolo di parte relativo alla istanza presentata dai ricorrenti, in uno alla documentazione ivi allegata e come in premessa sommariamente richiamata.

Successivamente, ai sensi dell'art. 68 CCII, VI comma, il sottoscritto ha comunicato agli enti locali, agli uffici fiscali ed all'agenzia delle entrate ed all'agente della riscossione, che i ricorrenti hanno presentato la istanza de qua, ed ha agli stessi richiesto la precisazione del credito eventualmente accertato nei loro confronti, chiedendo di chiarire la causale, l'eventuale esistenza di cause di prelazione (privilegio, pegno, ipoteca) e gli eventuali accertamenti pendenti ed ogni ulteriore ed eventuale risultanza economica a carico dei debitori.

Medesima istanza è stata inoltrata ai creditori risultanti dalla documentazione prodotta (**All.ti 54-55-56-57**).

A tal proposito si precisa che la documentazione fornita ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei ricorrenti.

Ed anche quella reperita successivamente, dietro riscontro degli enti interessati, locali, fiscali, finanziatori, già richiamata innanzi (Agenzia delle Entrate, Agente della Riscossione, INPS, INAIL, Comune di Foggia, Regione Puglia, Istituti di credito), ne ha confermato la attendibilità.

Così come anche l'accesso alle Banche Dati CRIF (**All. 58 e 59**), Centrale Rischi Banca di Italia e CAI (**All. 60 e 61**), effettuate per il tramite dei ricorrenti, hanno confermato quanto documentato e prodotto dalle parti ricorrenti, anche in ordine al contegno sempre corretto tenuto, per quanto è stato loro possibile, nella gestione dei rapporti con gli enti finanziatori.

Da ultimo, in data 17/07/2024, il sottoscritto ha incontrato personalmente le parti (cfr. copia verbale, **All. 62**) per aggiornarsi sull'esito delle preliminari verifiche e valutazioni circa la documentazione prodotta e la fattibilità della proposta.

Fatto salvo quanto si dirà in appresso, le parti rappresentavano la loro disponibilità ad impegnarsi nella misura di circa euro 500/600,00 mensili, per un piano di ristrutturazione che preveda il pagamento dei creditori privilegiati e chirografari in quota e previa corrispondente limitata falcidia, nei limiti del valore dell'unico bene consistente di proprietà (l'abitazione familiare oggetto di espropriazione forzata da parte di BNL SpA, il cui valore è stato attestato dal perito estimatore del Tribunale in € 75.000,00).

Soluzione che consentirebbe di mantenere l'immobile di proprietà ed evitare di assumere ulteriori e maggiormente dispendiosi impegni per l'affitto di una adeguata nuova residenza familiare (ed evitare anche inutili costi di trasloco).

Quanto proposto, e come meglio a valutarsi nel prosieguo, al netto delle spese familiari occorrenti per consentire alla loro famiglia di condurre una vita dignitosa e con riserva di modificare il ridetto piano all'occorrenza del miglioramento delle condizioni economiche familiari.

2.7. VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI EX ART. 67 CCII

Con riguardo ai requisiti di cui all'art. 67 del CCII, come risulta dalla documentazione allegata ed analiticamente descritta in precedenza, i ricorrenti possiedono i requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2 CCII per accedere alla tutela invocata.

Sono consumatori.

Non hanno mai beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda e non risulta che abbiano commesso atti in mala fede e diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Dalla documentazione allegata in atti dai debitori (ivi inclusa la certificazione notarile di cui alla pendente esecuzione immobiliare) e dalle indagini eseguite dal gestore, ad oggi non sussistono atti impugnati dai creditori.

Negli ultimi cinque anni, come dagli stessi asserito, e come riscontrato dalle dichiarazioni degli enti fiscali, non sono stati compiuti atti dispositivi di beni né vi sono atti impugnati dai creditori.

Ne consegue che il piano di ristrutturazione appare ammissibile essendo stati allegati ed esposti analiticamente tutti i requisiti richiesti dalla normativa.

I debitori si trovano in una situazione di incolpevole sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) CCII, sussistendo nella specie non solo lo stato di crisi ma anche quello di insolvenza del consumatore, non essendo più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni.

Del resto, altrimenti non sarebbero incorsi in procedura espropriativa immobiliare, ed in intimazioni di pagamento da parte dei rispettivi e comuni creditori.

Gli inadempimenti ed i fatti esteriori che dimostrano tale incapacità sono stati già accennati e verranno di seguito meglio descritti, analizzati e valutati, ed attengono in particolare alla decadenza dal beneficio del termine del contratto di mutuo e degli altri finanziamenti a causa delle temporanee interruzioni – incolpevoli – della attività lavorativa dei giovani coniugi, occorse in momenti topici e delicati.

* * *

3. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, DILIGENZA DEL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Le cause che hanno condotto i ricorrenti alla situazione di sovraindebitamento attuale, concretizzatosi nel mancato pagamento delle rate di mutuo, contratto con BNL nel 2009 e delle rate del successivo finanziamento Unicredit, di consolidamento, del 2016, sono da individuare in circostanze imprevedibili ed indipendenti dalla loro volontà, rappresentate in particolare da cause non imputabili alla loro scarsa diligenza.

Ed infatti, i ricorrenti nel contrarre i debiti, non si indebitavano con la consapevolezza di non poterli adempiere, ben potendo contare sulla liquidità necessaria a farvi fronte, derivante dalla allora regolare attività lavorativa.

Il mancato adempimento puntuale è stato purtroppo determinato dalle sfortunate vicende lavorative che hanno investito la famiglia Pipoli.

Ciò nondimeno, nella continuità di un contegno sempre diligente e corretto, proprio per far fronte allo stato di indebitamento crescente, nel tempo i coniugi accedevano a diversi prestiti personali finalizzati ad ottenere liquidità per far fronte alle obbligazioni contratte con la BNL ed alle esigenze primarie familiari: dapprima, per il tramite della Compass SpA, per ben due volte e, successivamente, con la Agos Ducato SpA. Per poi consolidare il tutto con la Unicredit, nel 2016 (oggi rappresentata dalla cessionaria KRUK Italia Srl). Merita, a tal proposito, evidenziare che nello storico risultante sia in Centrale Rischi che in CRIF, non sono segnalate anomalie di sorta rispetto ai su citati rapporti; a riprova del fatto che i rapporti si sono svolti regolarmente.

*** **

Si riporta, di seguito e brevemente, quanto già rappresentato dagli istanti a mezzo della relazione di parte sottoscritta (**Al. 63**), allegata alla domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento.

I coniugi, allora conviventi, nel 2009 contraggono mutuo con la BNL, per € 136.000,00, con rateo fisso di € 789,00, al fine di acquistare un immobile sito in Foggia, da destinare

ad abitazione familiare in vista del matrimonio programmato per il 2011.

Il Pipoli era stato da poco assunto (2007) con contratto a tempo indeterminato dalla ESCALCEMENTI Srl, con retribuzione mensile di circa € 1.600,00.

La Pietradura, invece, lavorava presso DOMUS MAGNIFICA Srl, con contratto a tempo indeterminato e retribuzione mensile di circa € 900,00.

A fine luglio 2009 la ESCALCEMENTI chiude e il Pipoli si trova costretto in mobilità e a lavori saltuari.

I ricorrenti, preannunciandosi tempi duri, decidono di rinviare le nozze a tempi migliori. Nelle more, il Pipoli viene assunto con contratti a termine stagionali presso la AR Industrie Alimentari Srl, poi PRINCESS Industrie Alimentari Srl (azienda di trasformazione del pomodoro), per circa 7 anni. Alterna periodi di mobilità e disoccupazione a periodi di lavoro stagionale.

La Pietradura, invece, persiste nel rapporto di lavoro con la DOMUS MAGNIFICA, ma sino al dicembre 2017 allorquando, causa la nascita della primogenita, in maternità, e non potendo garantire più la presenza a tempo pieno sul luogo di lavoro come richiesto dal datore di lavoro, è costretta a dimettersi.

Il Pipoli, nel frattempo, nel tentativo di reperire una condizione lavorativa migliore e più stabile, anche in vista della nascita della figlioletta, si trasferiva a Parma, esponendosi peraltro ad ulteriori spese di vitto e alloggio (il solo fitto, per un appartamento di mq 50, incideva per € 500,00/mese; **(All. 64)**).

Lì iniziò a lavorare stabilmente dapprima con una azienda della catena BRICOMAN, successivamente con la FLO SPA ed infine con la Eviosys Packaging Srl; esperienza che si conclude nell'ottobre del 2020, anche in ragione del fatto che gli emolumenti percepiti, al netto del vitto e dell'alloggio per il soggiorno a Parma, poco apportava all'utilità del menage familiare.

La moglie, in ogni caso, raggiunge poi il marito, per ricongiungere il nucleo familiare e ridurre i costi di gestione della famiglia.

Viene assunta per un breve periodo presso la UNDERGROSS, dal mese di ottobre 2019

al mese di marzo 2020 (con retribuzione media di € 700,00).

L'esperienza parmense non porta, dunque, grandi benefici ai ricorrenti; anche per l'effetto dei costi di mantenimento della famiglia in un contesto che ha, di base, un costo della vita più elevato di quello di origine.

Si aggiunga che, causa epidemia Covid-19, le aziende che hanno assunto i coniugi per un verso riducono il monte di ore lavoro al Pipoli (e la busta paga) e, per altro verso, licenziano la moglie, per riduzione personale e costi.

E così, i coniugi, decidono di rientrare a Foggia, laddove l'immobile di proprietà e il costo della vita certamente più contenuto avrebbero aiutato a sopportare il difficilissimo momento. Senza considerare che nel 2020 la famiglia cresce: nasce la piccola [REDACTED]. Crescono le spese, ma le condizioni economiche familiari restano precarie per ancora un paio di anni; solo recentemente la famiglia ritrova una parziale stabilità.

La Pietradura viene assunta presso lo store Timberland del centro commerciale Grand Apulia, a far tempo dal 23.07.2022 (**All. 10**); il Pipoli, prima presso la Manducem srl di Francavilla Fontana (luglio 2021-febbraio 2023) e poi presso la KHEMVADERO, a partire dal 30.03.2023 (**All. 9**).

*** **

È di tutta evidenza che le vicissitudini lavorative che hanno investito i ricorrenti hanno di fatto determinato l'insorgere dell'indebitamento dichiarato (cfr. storico occupazionale delle parti, (**All. 65 e 66**)).

I coniugi hanno sempre cercato di adempiere puntualmente le proprie obbligazioni, ma si sono da subito trovati nella impossibilità di garantire la regolarità richiesta.

Basti pensare alla circostanza per cui appena dopo aver contratto mutuo con BNL il Pipoli perde il lavoro. Gli introiti familiari si riducono in modo rilevante, con ogni immaginabile conseguenza. Anche gli emolumenti spettanti a titolo di mobilità, disoccupazione e maternità, in ogni caso liquidati nei modi e nei termini e con le note tempistiche, non soccorrono nelle immediatezze le esigenze familiari e, conseguentemente, non consentono ai ricorrenti, nel tempo, di essere puntuali con i

propri creditori.

Le esperienze stagionali del Pipoli, lo scarso stipendio della moglie, gli impegni con i bambini piccoli, l'esperienza negativa parmense ... se da un lato dimostrano la buona fede, la diligenza e la volontà dei ricorrenti di tentare tutte le strade possibili per risollevare le sorti della propria famiglia, cercando di garantirle un dignitoso tenore di vita, dall'altro – e non per loro colpa - non sono risultati sufficienti a migliorarne la complessiva condizione economica in maniera tale da adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.

Ciò nondimeno, al momento in cui la famiglia ha potuto nuovamente contare su di una stabilità lavorativa (benchè poi rivelatasi apparente) ha fatto di tutto per ripianare le temporanee esposizioni debitorie accumulate, anche ricorrendo a prestiti personali, grazie ai quali è riuscita a ripristinare una certa regolarità nell'adempimento; pure consolidando la propria posizione con l'ultimo prestito personale sottoscritto nel 2016 con UNICREDIT (ora la cessionaria KRUK).

Senonché, ancora una volta, i coniugi, non per loro colpa, perdono il lavoro, anche causa COVID-19, per ritrovarlo stabilmente, solo recentemente, tra il 2022 ed il 2023.

Ma, a quel punto, è ormai troppo tardi.

La BNL ha avviato l'espropriazione immobiliare (n. 45/2022 RGEs) e la Unicredit cede il credito passato in sofferenza alla KRUK Italia Srl, la quale introita ricorso per decreto ingiuntivo e che, parimenti al creditore ipotecario, intima l'esecuzione in danno dei ricorrenti.

*** **

Quanto innanzi evidenzia che i debitori hanno assunto i loro debiti, tempo per tempo, senza colpa grave, né dolo, quando era del tutto ragionevole ritenere, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, di poter adempiervi regolarmente. I debiti sono stati assunti con la comune prudenza e con la diligenza del buon padre di famiglia richiesta al consumatore, non potendosi mai immaginare il succedersi degli eventi innanzi descritti.

Ed infatti, l'indebitamento che si è accumulato non è stato così determinato da una condotta gravemente colposa, per aver fatto ricorso al credito di terzi in modo palesemente e del tutto non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, bensì essendo il sovraindebitamento finale la conseguenza di eventi non prevedibili ex ante (nella specie, appunto, perdita del lavoro per entrambi i coniugi, lavori stagionali, epidemia Covid-19).

L'esame delle certificazioni CRIF e della Centrale Rischi dimostrano la sola sofferenza dei rapporti BNL e KRUK Italia (già Unicredit). E l'estinzione anche anticipata di ogni pregressa posizione.

Circostanze che palesano la diligenza impiegata dai ricorrenti nell'assumere le obbligazioni, tempo per tempo.

La quale diligenza può essere agevolmente dimostrata, così come nei paragrafi successivi verrà fatto, verificando i parametri reddituali familiari sussistenti in relazione ai singoli finanziamenti richiesti: il mutuo ipotecario del 2009 ed il prestito di consolidamento Unicredit del 2016 (tralasciando i prestiti intermedi contratti con Compass ed Agos Ducato i quali, peraltro, oltre ad essere stati estinti, non recano evidenze negative – nel tempo - né in CRIF né in Centrale Rischi).

E tanto sia in relazione alla posizione dei ricorrenti che dei creditori finanziatori, ai fini della verifica del preponderante requisito della meritevolezza dei ricorrenti di accedere alla procedura de qua.

* * *

4. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Si è detto che le ragioni della incapacità di adempiere da parte dei ricorrenti non possono essere a loro ascrivibili.

Dopo il mutuo del 2009 il Pipoli perde il lavoro ed è costretto ad adattarsi a lavori

stagionali, alternati a periodi di mobilità e disoccupazione.

Nel 2015-2016 sembra che la situazione familiare inizi a migliorare; i ricorrenti accedono ad un prestito di consolidamento con UNICREDIT ed estinguono precedenti linee di credito aperte a loro favore, anche per ovviare alle morosità maturate nei confronti dell'istituto mutuante.

Senonchè, causa maternità, la Pietradura perde il lavoro.

Il marito, al fine di ottemperare ai nuovi impegni economici dovuti alla crescita del nucleo familiare, "emigra" in quel di Parma, laddove resta per circa tre anni, non riscontrando grandi risultati, non per sua mancanza di impegno ma in ragione dei costi di sostentamento necessari al suo soggiorno fuori sede (motivo per il quale anche la moglie, successivamente, lo raggiunge nel tentativo di reperire anch'ella una soluzione occupazionale congrua; ma senza esito positivo).

Dal 2009 al 2017 i ricorrenti si trovano a dover sostenere infatti un doppio rateo di rimborso: il primo, a far tempo dal 2009, di € 789,00, in ragione del mutuo ipotecario per l'acquisto della loro abitazione; il secondo, a partire dal 2016, per € 435,00, in ragione del prestito di consolidamento contratto con Unicredit.

In tale contesto, le seguenti circostanze incolpevoli non hanno certo giocato a favore della diligenza, buona fede e volontà dei ricorrenti nell'adempimento: perdita del lavoro del Pipoli, nascita della primogenita, perdita del lavoro della moglie, trasferimento del marito a Parma, Covid, nascita della secondogenita...

Circostanze tutte, indipendenti dalla volontà dei ricorrenti che si attestano inevitabilmente quali cause principali dell'incapacità degli stessi nell'adempiere le loro obbligazioni, pure diligentemente assunte.

* * *

5. VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE ANCHE DA PARTE DEI SOGGETTI FINANZIATORI

Ai fini della valutazione del merito creditizio del debitore, il gestore dovrebbe valutare oltre che tutta la documentazione versata in uno alla domanda da parte del debitore, anche quella rinveniente dai creditori-finanziatori, dallo stesso gestore interessati in occasione della richiesta di precisazione del credito e di giustificazione dei titoli legittimanti le singole pretese.

Tra la documentazione che dovrebbero fornire i creditori-finanziatori al gestore della crisi c'è anche quella relativa all'istruttoria espletata e che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 120-undecies e 124-bis TUB, è necessaria ad acquisire informazioni sui consumatori, previo accesso alle banche dati a disposizione degli stessi, ai fini della valutazione sulla possibilità o meno di erogare il finanziamento richiesto.

La preventiva valutazione del merito creditizio deve essere condotta dal finanziatore con la dovuta diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) ed ispirata alla clausola generale della "buona fede precontrattuale" (art. 1337 c.c.).

Ai fini della valutazione del merito di credito del cliente, i finanziatori devono tener conto, tra l'altro, della capacità reddituale del consumatore, dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, considerando anche potenziali futuri scenari negativi, nonché degli ulteriori impegni di pagamento già assunti dal consumatore.

Orbene, il sottoscritto, non avendo ricevuto alcuna documentazione in tal senso, né dal creditore ipotecario, BNL SpA, né dal successivo creditore chirografario, Unicredit, sarebbe indotto a ritenere che – a fronte della denunciata omissione - la valutazione del merito creditizio non sia stata compiuta con la richiesta diligenza professionale.

Ed inoltre, la mancanza di tale documentazione, rende assai più difficoltoso al sottoscritto di eseguire la verifica di cui al disposto dell'art. 69 comma 3, secondo cui il merito creditizio del debitore va valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (e che a tal fine deve ritenersi idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo

familiare della scala di equivalenza dell'ISEE).

Quindi, la valutazione che potrà aver luogo, da parte del sottoscritto, sarà limitata ai documenti in suo possesso, siccome reperiti dai ricorrenti e presso le banche dati a cui ha potuto avere accesso, ex post, limitandosi a parametrare l'impegno di spesa richiesto dal singolo finanziamento al tenore di vita della famiglia al momento della contrazione del mutuo o del prestito.

Entrando più nello specifico.

Con riferimento al mutuo BNL

Alla data del mutuo ipotecario trentennale, stipulato nel 2009, i coniugi godevano di un reddito netto medio mensile di circa 2.400,00 euro.

L'ammontare mensile necessario perché il nucleo familiare, allora composto di sole due persone, potesse mantenere un dignitoso tenore di vita, era indicizzato nella misura di € 695,00 circa.

I coniugi non avevano altri impegni finanziari e potevano così disporre di una quota di circa ulteriori € 1.704,00 per reddito mensile residuo.

Ne deriva che la rata prevista in contratto di € 789,00 era assolutamente sostenibile (salvo le sopravvenute ed imprevedibili circostanze già descritte) (Cfr. prospetto merito creditizio BNL, **All. 67**).

Con riferimento al prestito UNICREDIT

Alla data della contrazione del prestito de quo, 2016, decennale, i coniugi godevano di un reddito netto medio mensile di circa 2.500,00 euro, come dichiarato in contratto (**All. 27**)

L'ammontare mensile necessario perché il nucleo familiare, allora ancora composto di sole due persone, potesse mantenere un dignitoso tenore di vita, era indicizzato nella misura di € 1.000,00 circa.

I coniugi avevano l'ulteriore impegno finanziario costituito dal mutuo ipotecario di cui sopra, per € 789,00 mensili, e potevano così disporre di una quota di circa ulteriori € 706,00 per reddito mensile residuo.

Ne deriva che la rata prevista in contratto di € 435,00 era parimenti sostenibile, seppure esponendo i coniugi a maggiori sforzi e sacrifici, soprattutto in considerazione del fatto che il Pipoli, come facilmente riscontrabile per tabulas, dal 2009 e sino ancora al tempo della sottoscrizione del contratto del 2016, soffriva condizioni di lavoro precarie ed altalenanti (e fatte salva le ulteriori sopravvenute ed imprevedibili circostanze già descritte) (cfr. prospetto merito creditizio Unicredit, (All. 68).

*** **

Quanto innanzi se per un verso evidenzia, come già a più riprese segnalato, la diligenza e buona fede dei debitori sotto il profilo del merito creditizio, parimenti non può rilevare in termini di diligenza, correttezza e buona fede nel contegno contrattuale, e non, dei finanziatori i quali, dal canto loro, non hanno dimostrato quantomeno prudenza nelle valutazioni anche prospettiche prescritte dalla normativa di settore vigente (se non altro a considerare che il prestito in oggetto era richiesto a consolidamento e per la estinzione di tre precedenti altri contratti di credito!). Anche perché in quel periodo il Pipoli era ancora in regime di precarietà occupazionale, tra mobilità e lavori stagionali (cfr. storico occupazionale già citato).

E di siffatta circostanza, si ritiene, non potrà non tenersene conto in sede di valutazione della fattibilità ed attendibilità della proposta avanzata dai ricorrenti.

Invero, ai fini del computo della meritevolezza, nella fattispecie in esame, vi sono fondati sospetti che i creditori se non hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento e/o il suo aggravamento, hanno in ogni caso violato i principi di cui all'articolo 124-bis e ss. TUB e certamente contribuito ad ingenerare l'incauto affidamento nei debitori di poter serenamente far fronte ai nuovi impegni finanziari assunti.

* * *

6. INDICAZIONE PRESUNTA DELLE SPESE DI PROCEDURA

Attualmente, le spese presumibilmente a carico della procedura attivata dai ricorrenti

constano dei soli compensi dell'OCC e dell'Avvocato Sergio Cusmai, che in qualità di difensore di fiducia, presta in favore dei medesimi la propria attività di consulenza ed assistenza.

Come risulta dai preventivi (predisposti ex DM 202/2014) sottoscritti per accettazione con l'OCC e con l'Advisor, Avv. Sergio Cusmai (**All. 3 e 69**), i sigg.ri Pipoli e Pietradura si sono impegnati a corrispondere importi rispettivamente pari ad € 3.870,48 ed € 5.109,15, comprensivi di accessori ed oneri come per legge.

In particolare, il preventivo predisposto dall'OCC, prevede il pagamento in tre tranches, di cui la prima, già versata, pari al 30%, di € 1.162,00 (**All. 70**, fattura OCC 22/7/24), la seconda, del 40%, a versarsi al momento della approvazione del piano, e la terza ed ultima, del 30%, a versarsi alla chiusura della procedura.

Per quanto invece convenuto con l'Advisor, il compenso sarà pagato nell'ambito del piano di rientro proposto a consolidamento e ristrutturazione del debito.

Ai suddetti costi, liquidabili in prededuzione, potranno aggiungersi le eventuali spese di registrazione della omologa, per € 200,00 circa.

Fatta salva ogni altra ed eventuale spesa a sostenersi, in quanto utile, ai fini della pendente procedura, così come verrà adeguatamente documentata e giustificata.

E per quanto proposto dai debitori, dette spese potranno essere liquidate, in prededuzione, anche con preferenza temporale rispetto al rimborso degli altri crediti, anche privilegiati, previa moratoria per il tempo necessario al loro integrale soddisfacimento.

* * *

7. VALUTAZIONE DEL PIANO – ATTENDIBILITA' E FATTIBILITA'

All'esito della disamina di cui innanzi, è opportuno ora concentrarsi sulla proposta di piano di ristrutturazione formulata dai ricorrenti, per verificarne in concreto la fattibilità in relazione alle diverse categorie di crediti e creditori, anche per qualità e quantità, oltre

che per valutare le alternative liquidatorie prospettabili in relazione al patrimonio mobiliare e immobiliare ricostruito.

Giova ricordare la consistenza patrimoniale ed economica dei debitori, dipendenti ed occupati.

a. Stipendi medi:

Pipoli, euro 1.600; Pietradura, euro 500,00.

b. Autovetture:

Lancia Y del 2001 e Ford S-Max del 2006. Due automobili piuttosto datate che attualmente non hanno un valore superiore complessivo ad euro 1.500,00 e che, verosimilmente, in un'ottica liquidatoria, in sede di vendita competitiva, verrebbero vendute anche ad un prezzo inferiore.

c. Immobile – Abitazione residenziale.

Come già detto, i coniugi hanno un unico immobile di proprietà che costituisce la abitazione familiare.

Immobile non di lusso, ipotecato, oggetto di espropriazione immobiliare promossa dalla BNL SpA, per inadempimento rispetto a mutuo fondiario del 2009 di originari euro 136.000,00.

Il procedimento esecutivo pendente è rubricato presso il Tribunale di Foggia al n. 45/2022 R.G.Es.

Il valore del ridotto bene, come documentato, è stato stimato dal CTU nominato dal Tribunale in seno alla procedura esecutiva in € 75.000,00.

La prima asta immobiliare si terrà il prossimo 1° 10.2024, al prezzo base di cui alla perizia di ufficio di € 75.000,00; con offerta minima ridotta del 25%, pari ad € 56.250,00.

IPOTESI LIQUIDATORIA

Una ipotesi liquidatoria del patrimonio mobiliare ed immobiliare si ritiene che non sia risolutoria e soprattutto garantista per tutti i creditori dei ricorrenti.

Chi ne gioverebbe, e solo in minima parte, è il maggiorante creditore ipotecario.

Nel dettaglio.

Una previsione di vendita competitiva delle due autovetture di proprietà del Pipoli, unici due beni mobili registrati in capo ai ricorrenti, non sarebbe invero di alcuna utilità alla causa; piuttosto costringerebbe i ricorrenti, peraltro con due figlie piccoline, per spostarsi e per raggiungere le sedi lavorative presso cui prestano la propria attività, a sostenere ulteriori costi altrimenti destinabili al rientro dalla debitoria accumulata ed al soddisfacimento delle primarie esigenze della propria famiglia.

Alla stessa stregua, si ritiene che la vendita dell'unico immobile di proprietà, peraltro già staggito nella pendente espropriazione immobiliare citata, presenta limiti peculiari.

Immobile.

In primo luogo, infatti, vedrebbe soddisfatto, e solo parzialmente, il creditore ipotecario, che vanta un credito di gran lunga superiore al valore stimato della abitazione familiare (€ 184.000,00 circa, solo per capitale ed interessi; contro il valore di stima del bene di "soli" € 75.000,00).

Tra l'altro, non è certo che la vendita si perfezioni in prima battuta ed al prezzo base fissato per l'asta del 1° ottobre p.v.

Trattasi di immobile non di pregio ed occupato.

Molto probabile che ove venisse presentata qualche offerta, questa sarà formulata nei limiti della offerta minima, di € 56.250,00 (25% in meno rispetto al prezzo base di asta).

E nella ipotesi ancor più probabile di prima asta deserta, si dovrebbe sperare nel concorso in seconda battuta; in detta evenienza, il prezzo base sarebbe di partenza ridotto del 25% ad € 56.250,00, con offerta minima ribassata di un ulteriore 25% per € 42.187,50.

Ma non è inverosimile che anche la seconda asta vada deserta; conseguendone la necessità di indirne una terza, con prezzo base di € 42.187,50 ed offerta minima fissata ad € 31.640,62.

Inoltre, le diverse aste indette, che potranno verosimilmente andare deserte, determineranno inevitabilmente costi a carico del creditore ipotecario procedente, a

titolo sia di competenze professionali del professionista delegato che di pubblicità.

Con tali prospettive, non peregrine alla luce dell'andamento del mercato immobiliare nel nostro territorio, anche in sede giudiziaria, è evidente che il ceto creditorio interessato ne risulterebbe oltremodo pregiudicato, con particolare riguardo ai creditori anche privilegiati diversi dal principale creditore ipotecario.

Per tali ragioni, il sottoscritto ritiene preferibile assecondare la proposta di piano di ristrutturazione proposto dai debitori la quale, seppur in misura ridotta, e con un piano di rientro dilazionato in un periodo di tempo medio lungo, consente un maggior recupero anche a favore dei creditori diversi da quello ipotecario.

Così come appresso.

* * *

8. ANALISI DEL PIANO

I ricorrenti, come brevemente già anticipato innanzi, propongono un piano di ristrutturazione che prevede il pagamento in via dilazionata di tutti i creditori, seppur in via ridotta ed in un periodo di tempo medio lungo.

La proposta avanzata però consentirebbe loro di garantire alla propria famiglia la conduzione di una vita dignitosa, anche e soprattutto al fine di consentire alle piccole figliollette di crescere serenamente e di sviluppare al meglio la propria personalità, e contestualmente, nei limiti delle loro attuali disponibilità, di ripianare quanto più possibile la esposizione maturata.

LA SITUAZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA

Crediti singoli			
creditore	debitore	prelazione	Importo/€
1 - BNL SpA	Coniugi	Ipoteca I°	183.967,32
2 - ADER	Pipoli	Priv. gen. mob.	2.992,52

3 - Regione	Pipoli	Priv. gen. mob.	970,10
4 - Comune FG	Coniugi	Priv. gen. mob.	1.840,00
5 - INPS	Pipoli	Priv. gen. mob.	508,50
6 - ADER	Coniugi	chirografario	1.745,03
7 - KRUK Italia	Pietradura	chirografario	3.057,44
8 - KRUK Italia	Coniugi	chirografario	26.359,23

Spese in prededuzione	
O.C.C.	2.708,48
Advisor	5.109,15

Crediti per Classi	
Prededuzione	€ 7.817,73
Ipotecario	€ 183.967,32
Privilegiato	€ 6.311,12
Chirografario	€ 31.161,70
TOTALE	€ 229.257,77

IL PIANO NEL DETTAGLIO

Preliminarmente

È opportuno precisare che i ricorrenti propongono il **pagamento in quota di tutti i creditori**, limitatamente al capitale ed agli interessi come precisati dagli stessi, di cui:

- L'**ipotecario** nella misura di oltre il **30%**, nei limiti del valore della offerta minima fissata per l'acquisto in prima asta del bene immobile staggito (pari ad € 56.250,00);
- Gli **altri privilegiati** nella misura del **20%**, senza interessi;
- i **chirografari** nella misura del **10%**, anche questi senza interesse alcuno.

Il piano prevederebbe **un rateo massimo di € 600,00**, per un periodo di dilazione di

massimo 115 mensilità.

Salvo migliori condizioni economiche e diverse ed ulteriori apporti di terzi che potrebbero sopraggiungere nelle more della esecuzione del piano.

*** **

La proposta avanzata dai debitori, caratterizzata di per sé dal non avere vincoli di sorta, quanto a contenuto modalità e termini, è pur vero che dovrebbe prevedere da un lato la ristrutturazione del debito e dall'altra il soddisfacimento dei creditori. E perché possa avere tali effetti, e ritenersi più conveniente rispetto alla ipotesi liquidatoria, dovrà contemplare il soddisfacimento anche parziale di quei creditori privilegiati e chirografari che, appunto, alternativamente, non troverebbero ristoro alcuno.

E tale pare sia l'obiettivo diligentemente perseguito dai ricorrenti: quello appunto di soddisfare il più possibile tutti i creditori, seppure e correttamente con il dovuto adeguamento relativo alle rispettive caratteristiche e cause di prelazione.

*** **

Si allega, di seguito,

PROSPETTO CREDITI - natura, prelazioni, ammontare, percentuali offerte a rimborso

Creditore	Prelazione	Natura credito	Credito precisato in €	% di rimborso proposta	Importo offerto in €
OCC	Priv. Ex Artt. 2755 e 2770 c.c.	Spese in prededuzione	2.708,48	100	2.700,00*
Advisor	Priv. ex Artt. 2755 e 2770 e.c.	Spese in prededuzione	5.109,15	100	5.100,00*
BNL	Ipotecario	Mutuo fondiario	183.967,32	30**	56.250,00
ADER	Priv.gen.mob.	Tributi	2.992,52	20	598,50
Region	Priv.gen.mob.	Tributi	970,10	20	194,02
Comune FG	Priv.gen.mob.	Tributi	1.840,00	20	368,00
INPS	Priv.gen.mob.	Contributi	508,50	20	101,70
ADER	Chirografario	Interessi	1.745,03	10	174,50
KRUK	Chirografario	Finanziamento personale	3.057,44	10	305,74
KRUK	Chirografario	Finanziamento personale	26.359,23	10	2.635,92

* = arrotondati per difetto

** = percentuale superiore al 30%, pari al valore corrispondente alla offerta minima fissata per la prima asta immobiliare del 1°/10/24

Le ragioni della proposta.

Il creditore ipotecario.

Allo stato dell'arte, pendente la procedura espropriativa, ed atteso l'andamento delle aste e del mercato immobiliare, anche in sede giudiziaria, in prima o in seconda battuta d'asta, nella più rosea delle aspettative, la BNL SpA potrebbe derivarne frutti nella misura non superiore al prezzo indicato per la offerta minima nella prima asta (già bandita, per il 1° ottobre p.v.) e, cioè per € 56.250,00.

La somma offerta come innanzi dai debitori consente di rimborsare il credito della banca nella misura più prossima a quella che il creditore potrebbe ricavare dalla eventuale liquidazione giudiziaria pendente.

Inoltre, e soprattutto, non incorrerebbe in ulteriori spese di pubblicità e compensi professionali, siano essi del professionista delegato alle operazioni di vendita che del proprio difensore di fiducia.

Nella specie

Il credito della BNL, siccome ridotto al 30% circa, è proposto in pagamento, dopo il pagamento integrale, per le prime 13 mensilità dall'omologa del piano, del credito in prededuzione, con tali modalità e termini: totali 102 mensilità di cui 14 mensilità da € 300,00 ciascuna; 86 mensilità da € 600,00 l'una; due singole mensilità intermedie, rispettivamente da € 430,56 l'una e € 319,44 l'altra (l'ultima del piano); sino alla concorrenza di € 56.250,00.

L'estensione del piano, per 115 ratei complessivi, e con specifico riferimento al credito BNL SpA, è peraltro giustificata dal fatto che la banca è e resta creditrice ipotecaria, in forza di contratto di mutuo che, seppur risolto per inadempimento, prevedeva la sua estinzione nel 2039. Invero, col piano proposto, le prospettive di realizzo si concentrano ed ottimizzano in relazione all'attuale situazione economico-patrimoniale dei ricorrenti,

ed alle più rosee previsioni di realizzo nella alternativa e non preferibile ipotesi liquidatoria, anche consentendo alla banca stessa di risparmiare, indubbiamente, costi di spese procedurali e legali.

Gli altri creditori privilegiati.

Questa tipologia di creditori non godrebbe di alcun riparto in caso di soluzione liquidatoria giudiziaria. Invece, in tal modo, seppure in via dilazionata, vedranno riconoscersi una quota certa del credito accertato.

Nella specie

Il credito privilegiato diverso dall'ipotecario, per complessivi € 6.311,12, viene offerto in pagamento nella misura del 20%, e così per € 1.262,22, suddivise in complessive 5 rate, a partire dalla quattordicesima e sino alla diciottesima, ripartite tra i rispettivi creditori Agenzia Entrate Riscossione, Ragione Puglia, Comune di Foggia ed INPS (di € 300,00 le prime tre ed in misura inferiore - per differenza - le ultime due).

I creditori chirografari

Alla stessa stregua dei privilegiati che non parteciperebbero alla distribuzione del ricavato della vendita coatta, così i chirografari non vedrebbero neanche in minima parte soddisfatte le proprie ragioni. Invece, nella misura ridotta garantita dai ricorrenti potranno certamente recuperare parte di quanto spettantegli.

Nella specie.

Il credito in chirografo, di complessivi € 31.161,70, è proposto in pagamento nella misura ridotta del 10%, per € 3.116,17, in complessive 11 rate, a partire dalla diciottesima e sino alla ventottesima, ripartite tra i rispettivi creditori Agenzia Entrate Riscossione e KRUK Italia Srl (tutte di € 300,00 eccetto l'ultima, di valore inferiore - per differenza).

L'offerta di pagamento, in particolare, del maggior credito chirografario della KRUK, nella misura del 10%, potrebbe trovare – peraltro - ulteriore legittimazione nella circostanza per cui l'allora Unicredit, nel 2016, in sede di contrattazione del prestito

personale di circa 30mila euro, non ha tenuto conto degli evidenti e facilmente reperibili dati afferenti la precarietà occupazionale dei ricorrenti, oltre che il peso importante del mutuo ipotecario pendente.

Il credito in prededuzione.

Come anzidetto, il credito in prededuzione si compone dei compensi, di cui agli allegati e richiamati preventivi, dell'OCC e di quelli dell'Advisor dei ricorrenti, Avv. Sergio Cusmai. Trattasi di:

- OCC per € 2.708,48, al netto dell'acconto versato, comprensivi di oneri ed accessori di legge.
- Avv. Cusmai per € 5.109,15, comprensivi di oneri ed accessori di legge.

Nella specie.

Il credito di cui innanzi, previo arrotondamento degli importi rispettivamente dovuti (ad € 2.700 ed € 5.100), viene proposto in pagamento in 13 mensilità da euro 600,00 l'una di cui: le prime 9 mensilità suddivise al 50% in favore di entrambi i professionisti (OCC ed Advisor) e le successive 4 integralmente a versarsi in favore dell'Advisor.

*** **

Si allega, di seguito, prospetto sintetico della

PROPOSTA DI PIANO DI RIPARTO DILAZIONATO – TOTALE 115 RATE			
<i>creditore</i>	<i>n. ratei totali</i>	<i>Importo in € per rateo</i>	<i>€ totale</i>
OCC	9	Da 1 a 9 per 300.00	2.700,00
Advisor	13	Da 1 a 9 x 300.00 e da 10 a 13 x 600.00	5.100,00
BNL	102	Da 14 a 27 x 300.00; 28 x 430.56; da 29 a 114 x 060.00; 115 x 19.44	56.250,00
ADER	5	14 x 75.00; 15 x 91.10; 16 x 136.04; 17 x 234.14; 18 x 53.22	598,50
Regione	3	14 x 75.00; 15 x 91.10; 16 x 27.92	194,02
Comune FG	4	14 x 75.00; 15 x 91.10; 16 x 136.04; 17 x 65.86	368,00
INPS	2	14 x 75.00; 15 x 26.70	101,70
ADER	2	18 x 82.26; 19 x 92.24	174,50
KRUK	3	18 x 82.26; 19 x 103.88; 20 x 119.60	305,74
KRUK	11	18 x 82.26; 19 x 103.88; 20 x 180.40; da 21 a 27 x 300.00; 28 x 169.44	2.635,92

* * *

9. CONCLUSIONI

Sulla base di quanto sopra esposto, lo scrivente Gestore, ai sensi della normativa vigente,

attesta

la fattibilità del piano di ristrutturazione debiti del consumatore proposto dai Sigg.ri Pipoli Pietro e Pietradura Annalisa.

Ritenuto che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un **giudizio positivo** sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta. Ritenuto, altresì, che i dati esposti nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta, trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori.

Rileva che

i pagamenti previsti dal piano consentono l'integrale pagamento delle spese prededucibili, nonché una percentuale di oltre il 30% del credito ipotecari, del 20% degli altri crediti privilegiati e del 10% dei chirografari.

Attesta

la fattibilità e la convenienza, ai sensi dell'art. 63 del C.C.I.I., **che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è l'unica procedura applicabile**, anche con le falcidie siccome operate, in considerazione del fatto che le uniche entrate costituenti l'attivo sono rappresentate dai proventi della attività da lavoro dipendente dei coniugi, provati da lunghi periodi di interruzioni e/o sospensioni, oltre che da l numero crescente del nucleo familiare che negli ultimi 7 anni è passato da due a quattro, per la nascita nel [REDACTED], e che l'ipotesi liquidatoria non appare altrettanto conveniente rispetto al piano, per le suesposte ragioni.

Infine, il sottoscritto Gestore

attesta che

ai sensi dell'art. 69 del C.C.I.I., non esistono cause ostative soggettive ed i ricorrenti sono

meritevoli di veder omologato il piano, dato che la situazione di grave indebitamento non è stata causata da loro colpa grave, malafede o frode, bensì da quanto dagli stessi denunciato e, cioè, dagli eventi imprevedibili ed indipendenti dalla loro volontà costituiti dalla perdita del lavoro, anche causa Covid-19, ed anche dalla fortunata doppia nascita delle piccole figliollette.

Circostanze che, nonostante tutto, non hanno condizionato i coniugi nell'assumere obbligazioni senza la dovuta buona fede e diligenza; anzi, sempre facendo ricorso alla certezza economica di poter far fronte ai nuovi impegni finanziari di volta in volta assunti.

Si aggiunga che non è emerso in alcun modo che i debitori abbiano fatto ricorso ad atti in frode, né che abbiano posto in essere atti di disposizione patrimoniale in violazione del disposto di cui all'art. 2740 c.c.

*** **

Pertanto, la ristrutturazione del debito, come da piano e proposta predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Con Osservanza

Foggia, 6 settembre 2024

Avv. Pierpaolo Magistro

ALLEGATI

Oltre all'originale informatico della presente relazione:

1. Provvedimento di Nomina dell'OCC ed accettazione incarico di Gestore
2. Istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento
3. Preventivo compensi OCC
4. Ricorso di ammissione alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, a firma dell'Advisor Avv. Sergio Cusmai con allegata procura
5. Documenti di identità e tesserini sanitari dei ricorrenti
6. Autocertificazione dell'estratto dell'atto di matrimonio
7. Autocertificazione del regime patrimoniale di separazione dei beni
8. Autocertificazione di stato di famiglia integrale
9. Contratto di lavoro Pipoli-Khemvadero, con buste paga
10. Contratto di lavoro Pietradura-Timberland, con buste paga
11. Contratto di mutuo BNL 2009
12. Atto di precetto BNL
13. Atto di pignoramento immobiliare
14. Perizia di stima immobile residenziale nella procedura 45/22 RGEs
14-bis, Avviso di vendita, prima asta 1/10/24
15. Precisazione credito BNL
16. BNL saldaconto certificato
17. BNL nota spese 45/22 RGEs
18. BNL nota spese procedura da sovraindebitamento e procedura inesistente n. 112/23
RGEs
19. BNL nota spese ordinanza rigetto opposizione esecuzione n. 45/22 RGEs
20. BNL spese registrazione detta ordinanza
21. Precisazione credito ADER Pipoli
22. Precisazione credito ADER Pietradura

23. Precisazione credito ADE ricorrenti
24. Elenco bolli auto impagati e saldati
25. Precisazione credito Comune di Foggia
26. Precisazione credito INPS
27. Contratto prestito personale Unicredit 2017
28. Precisazione credito KRUK – Pietradura
29. Piano rientro Kruk-Pietradura
30. Piano di rientro KRUK-ricorrenti
31. Decreto Ingiuntivo KRUK n. 974/22 DI e n. 3158/22 RG
32. Dich. Redditi 2021
33. Dich. Redditi 2022
34. Dich. Redditi 2023
35. Riconoscimento diritto percezione Assegno Unico
36. Assegno unico maggio, giungo, luglio 2024
37. Precisazione “debito” Mediobanca Premier, già CheBanca
38. E/C Mediobanca Premier, già CheBanca
39. E/C Carta Credito Revolving Compass
40. E/C Mooney Spa
41. E/C Banca Sella
42. Libretto circolazione auto Lancia Y
43. Libretto circolazione auto Ford C-Max
44. Certificazione notarile depositata nella procedura 45/22 RGEs
45. Prospetto spese familiari medie sostenute dalla famiglia
46. Prospetto calcolo capacità reddituale 2024 famiglia ricorrenti
47. Spese assicurazione Lancia
48. Spese Assicurazione Ford
49. Spese Mensa Scolastica

50. Spese Palestra Sofia
51. Spese Acqua
52. Spese Energia Elettrica
53. Spese Gas
54. Gestore richiesta info enti
55. Gestore richiesta info creditori finanziari
56. Gestore richiesta info Regione Finanze
57. Gestore richiesta BNL
58. CRIF Pietradura
59. CRIF Pipoli
60. CR BdI Pipoli
61. CR BdI Pietradura
62. Verbale audizione ricorrenti
63. Relazione ricorrenti storico e cause indebitamento
64. Contratto Locazione Parma
65. Storico Occupazionale Pipoli
66. Storico Occupazionale Pietradura
67. Merito creditizio BNL – modello calcolo
68. Merito Creditizio Unicredit – modello calcolo
69. Preventivo Compensi Advisor con accettazione ricorrenti
70. Fattura 20/2024 OCC del 22/07/2024

Con Osservanza,

Foggia, 6 settembre 2024

Avv. Pierpaolo Magistro